

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4804 del 25/08/2025
Oggetto	VARIANTE IN DEROGA TEMPORANEA ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO DALLA DIGA DI MIGNANO. CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. PRATICA: PCPPA1375
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4994 del 25/08/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n. 4605 del 31/08/2017 e successiva variante non sostanziale di cui alla det. n. 2046 del 24/04/2019, con la quale è stato riconosciuto al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Arda, in località Mignano del comune di Vernasca (PC), per uso irriguo mediante accumulo di risorsa tramite la diga di Mignano (codice pratica PCPPA1375), con scadenza al 31/12/2046;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 134068 del 24/07/2025 con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, ha richiesto la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001, in deroga temporanea all'art. 3 del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 4605 del 31/08/2017, in relazione all'intervento di messa in sicurezza dello

scarico di fondo n. 3 della Diga di Mignano nonché l'autorizzazione alla realizzazione di interventi complementari al fine di deviare la risorsa idrica verso la presa sita presso la località Bonini fino al compimento degli interventi di manutenzione sopra indicati, a tutela della derivazione ad uso acquedottistico intestata ad ATERSIR (codice pratica PC06A0092);

- della successiva integrazione acquisita al prot. n. prot. n. 145751 del 12/08/2025;
- del parere favorevole in linea tecnica rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, acquisito al prot. n. 08/07/2025.0123114.E, relativo al “Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di messa in sicurezza della tubazione dello scarico di fondo nr. 3 della Diga di Mignano”;

CONSIDERATO che:

- il Consorzio di Bonifica di Piacenza, a causa delle attività connesse al cantiere per l'effettuazione di tutti gli interventi ricompresi nel progetto di messa in sicurezza della tubazione dello scarico di fondo nr. 3 della Diga di Mignano approvato in linea tecnica dal Ministero delle Infrastrutture, ha dichiarato di non poter garantire un volume in invaso pari a 572.000 mc dal primo settembre così come previsto dall'art. 3 del disciplinare di concessione n. 4605 del 31/08/2017, prevedendo il raggiungimento di un livello minimo di invaso (inferiore ad una quota di 310 m s.l.m.) nella seconda metà del mese di agosto 2025;
- il Consorzio di Bonifica di Piacenza, al fine di mitigare l'impatto sulla derivazione acquedottistica intestata ad ATERSIR, ha previsto i seguenti interventi complementari:
 - la realizzazione di un sistema di rilancio delle perdite degli scarichi profondi della diga al fine di mantenere nell'invaso il volume “tecnico” necessario per effettuare lo svaso e per consentire un minimo di approvvigionamento idropotabile prima di detto svaso;

- la realizzazione di un sistema provvisorio di deviazione delle acque afferenti all'invaso presso la località Case Bonini, tale da consentire la presa idropotabile delle acque per le portate presunte di 30-35 l/s;

RITENUTO che:

- quanto richiesto con domanda prot. n. 134068 del 24/07/2025 e successiva integrazione prot. n. 145751 del 12/08/2025 si configura quale variante non sostanziale alla concessione in quanto la richiesta di deroga temporanea all'art. 3 del disciplinare di concessione della det. n. 4605 del 31/08/2017 e la realizzazione di interventi complementari al fine di deviare la risorsa idrica alla presa sita presso la località Bonini non rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e non vengono modificati i quantitativi di portata e volume assentiti, ai sensi degli artt. 6 e 31 del r.r. 41/2001;
- la derivazione, ad eccezione di quanto richiesto temporaneamente in variante, continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla determina n. 4605 del 31/08/2017;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 146509 del 13/08/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, tenutasi in data 20/08/2025;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (prot. n. 20/08/2025.0148553.E.);
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Piacenza (prot. n. 22/08/2025.0149872.E);

RITENUTO che dall'istruttoria dell'istanza e relativa documentazione tecnica non siano emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla variante temporanea nelle modalità di esercizio della concessione det n. 4605 del 31/08/2017 in deroga agli artt. 3, 5 e 7 del disciplinare allegato alla stessa;

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di autorizzare il Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, alla variante nelle modalità di esercizio della derivazione assentita con determina n. 4605 del 31/08/2017 limitata al tempo necessario alla realizzazione degli interventi connessi al progetto di messa in sicurezza della tubazione dello scarico di fondo nr. 3 della Diga di Mignano con riferimento alle prescrizioni connesse ai livelli minimi di invaso da garantire;
- 2 di assentire conseguentemente la realizzazione degli interventi previsti dalla progettazione approvata e di quelli a tutela della derivazione ad uso acquedottistico intestata ad ATERSIR (PC06A0092), come di seguito specificato:
 - esecuzione del completo svuotamento dell'invaso della Diga di Mignano, condizione necessaria per consentire al personale di accedere in sicurezza all'interno della tubazione al fine di installare una flangia di intercettazione nella sezione di monte;
 - esecuzione di una campagna di verifiche e analisi tecniche volte alla caratterizzazione degli acciai delle tubazioni che, per ragioni di sicurezza, necessita un livello di invaso prossimo a quello di minima regolazione (inferiore ad una quota di 310 m s.l.m.);

- realizzazione di un sistema di rilancio delle perdite degli scarichi profondi della diga al fine di mantenere nell'invaso quel volume "tecnico" necessario per effettuare lo svaso e per consentire un minimo di approvvigionamento idropotabile prima di detto svaso;
 - realizzazione di un sistema provvisorio di deviazione delle acque afferenti all'invaso presso la località Case Bonini, tale da consentire la presa idropotabile delle acque per le portate presunte di 30-35 l/s;
- 3 di approvare il disciplinare volto a regolare l'esercizio della derivazione nel periodo di realizzazione degli interventi descritti nel presente atto, allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/08/2025, registrato al prot. n. 25/08/2025.150431.E;
 - 4 di prescrivere che al termine dell'intervento programmato, oggetto della presente variante, il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione di fine lavori alla scrivente Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua e ad ARSTPC Ufficio territoriale di Piacenza, attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di prelievo previgenti alla variante in deroga temporanea;
 - 5 di confermare la scadenza della concessione al 31 dicembre 2046 come definito con det. n. 4605 del 31/08/2017;
 - 6 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 - 7 di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - 8 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

9 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933 e per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA VARIANTE TEMPORANEA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA

DERIVAZIONE ASSENTITA CON DET. N. 4605/2017

ARTICOLO 1 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ TEMPORANEE DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DELLO

SCARICO DI FONDO NR. 3 DELLA DIGA DI MIGNANO

Le modalità temporanee di esercizio della derivazione, applicabili al solo periodo relativo agli interventi connessi alla messa in sicurezza della tubazione dello scarico di fondo nr. 3 della Diga di Mignano, sono soggette alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti all'espressione di parere e di seguito integralmente riportate:

1. Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (prot. n. 20/08/2025.0148553.E.);

Località Case Bonini e area invaso:

- *prima e durante i lavori in alveo a monte e all'interno dell'invaso si dovrà eventualmente provvedere alla protezione, recupero e allontanamento della fauna ittica, con ricollocazione nel T. Arda;*
- *il prelievo e la movimentazione dell'inerte necessario alla formazione delle opere provvisionali dovranno essere eseguiti avendo cura di utilizzare il materiale di aree di deposito alluvionale nell'ambito dell'alveo stesso, di non formare buche e di livellare e sagomare tali depositi, in modo tale da garantire beneficio idraulico alla sezione d'alveo e il minimo impatto possibile sull'habitat del corso d'acqua, fatte salve eventuali prescrizioni di merito da parte del Settore regionale competente in materia di caccia e pesca e di sicurezza idraulica;*

- *ultimati i lavori dovranno essere rimosse le opere provvisorie con la messa in ripristino dell'alveo e delle sue naturali morfologie in modo da favorire il recupero degli habitat fluviali caratteristici, attestando la configurazione ripristinata con una relazione, comprendente documentazione fotografica da inviare alla scrivente Area;*
- *se le condizioni di portate di magra del T. Arda non fossero sufficienti a garantire il rispetto del DMV/DE nella sezione di Case Bonini (0,37 mc/s ott-apr e 0,23 mc/s mag-sett), per l'uso idropotabile dietro apposita richiesta da parte di ATERSIR potrà essere rilasciata la deroga, in conformità alla DGR 802/2022 e agli "Indirizzi distrettuali per la gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale e deflusso ecologico in funzione del livello di severità idrica osservato", adottati dall'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po con il Decreto del Segretario Generale n. 88 del 29 novembre 2024. Sarà in ogni caso necessario prevedere il rilascio di una quota del DMV/DE previsto per il mantenimento delle funzioni minime ecosistemiche, prevedendo idonei dispositivi, secondo la seguente modulazione (espressa in l/sec):*

- Q>270 --> DE estivo/invernale (in funzione del periodo)

- 150 rilasci >= DMV idrologico (126)

- Q<150 --> rilasci >= 1/3 DE (75)

Quanto sopra trae origine dal fatto che, dalla documentazione ricevuta, risulta evidente che, per l'approvvigionamento idropotabile, in concomitanza con i lavori nell'invaso di Mignano, non sussistono soluzioni alternative al prelievo dal T. Arda.

Valle invaso

Considerato che nella documentazione trasmessa si dichiara che lo svasso avverrà in maniera lenta e controllata, con modalità ed entità di rilasci ordinari, si ritiene che non ricorrano le condizioni di applicazione dei Progetto di Gestione dell'invaso vigente, né che siano da

prevedersi appositi monitoraggi ambientali, per verificare gli impatti sul corpo idrico a valle dell'invaso conseguenti le attività di cui all'oggetto, in ragione della possibile verifica attraverso il monitoraggio istituzionale di ARPAE presso la stazione Istituzionale regionale, COD UE IT0801140350, denominata e collocata in "Arda, strada comunale del Gerbido".

Inoltre, in caso di eventi meteorici intensi e conseguenti fenomeni di piena, durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur in assenza di piano operativo specifico, dovranno essere previste opere di regimazione delle acque all'interno dell'invaso "vuoto" e azioni idonee a evitare un trasporto solido elevato a valle, a tutela dei corpi idrici e del loro stato ecologico ed ambientale.

Si precisa, in ogni caso, che una volta terminate le operazioni di svasso del bacino, in condizione di scarsi apporti all'invaso dal T. Arda, il medesimo dovrà essere utilizzato in modalità "trasparente", rilasciando a valle dello sbarramento una portata pari e non inferiore alla portata in ingresso nel bacino stesso, riconoscendo le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque.

2. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Piacenza (prot. n. 22/08/2025.0149872.E):

- per quanto concerne i rilasci di volumi idrici nel torrente Arda a valle dello sbarramento artificiale della diga di Mignano nella fase preliminare alle operazioni di predisposizione del cantiere, questi dovranno essere programmati con congruo anticipo al fine di addivenire al completo svasso fino al livello prossimo a quello di minima regolazione di metri 309-310 m slm attraverso sversamenti regolari in portata liquida e non impulsivi nel regime, onde evitare di generare disalveamenti, rigurgiti o dissesti localizzati alle difese spondali e loro opere accessorie causati da tiranti idrici in alveo caratterizzati da eccessiva variabilità temporale. Di tali rilasci l'Ente Gestore Richiedente dovrà fornire tempestiva comunicazione

agli Enti locali interessati ed alla cittadinanza tutta mediante i canali istituzionali di diffusione delle informazioni sul territorio di valle ed alla Scrivente Autorità idraulica con la quale sarà tenuto a coordinarsi costantemente in relazione all'eventualità di dover riconsiderare - nelle modalità e nelle tempistiche - la portata liquida scaricabile in ogni momento per sopravvenute mutate condizioni idro-meteorologiche legate al periodo stagionale, condividendo le informazioni attraverso un monitoraggio costante dei valori di portata liquida in entrata ed in uscita dallo sbarramento artificiale durante tutta la durata dell'operazione di svaso e dell'intervento di manutenzione straordinaria vero e proprio. I rilasci di volumi dovranno comunque sempre essere subordinati al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza territoriale e di protezione civile integrate nei documenti sottoscritti dalle parti, quali l'Ente Gestore e l'Autorità idraulica di vigilanza;

- *ad invaso vuoto, l'Ente Gestore Richiedente dovrà provvedere a condurre un accurato monitoraggio delle portate in ingresso al fine di considerare d'interrompere ogni attività in qualunque momento;*
- *dovrà sempre essere rispettata la funzione di laminazione dell'opera in concomitanza di rilevanti afflussi da monte indipendentemente dalla quota del livello di invaso;*
- *durante tutte le fasi dell'intervento di manutenzione resta inteso che valgono i dettati contenuti nel PED (Piano Emergenza Diga) di Mignano;*
- *L'Ente Gestore Richiedente è tenuto a comunicare allo Scrivente UT le date di inizio e di ultimazione lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia in qualità di Autorità idraulica competente;*
- *ad intervento di manutenzione straordinaria ultimato ed in fase di rimozione dell'opera provvisoria di flangiatura, l'Ente Gestore Richiedente dovrà accertarsi di rimuovere ogni*

sedimento solido e limoso eventualmente depositatosi in prossimità dell'imbocco della condotta di scarico n. 3 al fine di scongiurare ogni possibile sversamento di materiale solido nell'alveo di valle del torrente Arda;

- *ogni intervento in ambito demaniale operato dall'Ente Gestore Richiedente che si renda eventualmente necessario dovrà essere previamente concordato - nei tempi e nei modi - ed autorizzato dalla Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente;*
- *il recupero di eventuali alterazioni idromorfologiche all'attuale assetto del torrente Arda che non siano state preventivamente concordate con la Scrivente Autorità idraulica, di danneggiamenti alle opere idrauliche d'alveo e spondali realizzate da Questa Agenzia od a qualunque altra infrastruttura con diversa titolarità, sarà esclusivamente posto in carico all'Ente Gestore Richiedente;*
- *in relazione alle opere di attingimento idro-potabile dal corso d'acqua torrente Arda che si rendessero necessarie, nel caso in cui esse vengano realizzate a mezzo di presa orizzontale in subalveo essa dovrà essere costituita da idonea tubazione microfessurata interrata quanto sufficiente a assicurarne la durata senza che essa richieda opere strutturali, attraverso una soluzione tecnica che l'Ente Gestore Richiedente è tenuto ad individuare; la quota negativa massima di interramento da raggiungersi con la condotta idrica dovrà essere mantenuta per tutta l'estensione in larghezza dell'alveo di magra del torrente Arda, fino almeno alla distanza di metri 10 (dieci) da ambo i cigli superiori di sponda o dal limite demaniale nel caso in cui quest'ultimo sia interno rispetto ai cigli di sponda attuali;*
- *l'Ente Gestore Richiedente è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sezione d'alveo del torrente Arda in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione al fine di assicurare l'efficienza idraulica nel tratto in argomento; il materiale litoide derivante dagli eventuali risezionamenti non potrà essere*

asportato al di fuori del sedime demaniale né commercializzato e dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente allontanato e smaltito secondo le disposizioni di legge in materia;

- *la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dei manufatti di attingimento idro-potabile atti al prelievo delle acque superficiali dal torrente Arda, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente all'Ente Gestore Richiedente;*
- *le modifiche alle opere di presa idrica che, in ogni momento, potranno essere eventualmente disposte da Questa Autorità idraulica per assicurare il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Arda competeranno unicamente all'Ente Gestore Richiedente;*
- *in ottemperanza ai dettati di art. 96 del T.U. R.D. 523/1904, si ribadisce fin d'ora che, come si legge, sono lavori ed atti vietati in modo assoluto - né autorizzabili - sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese la formazione di chiuse, invasi ed arginelli entro l'alveo, anche temporanei, atti a convogliare le acque verso i manufatti di attingimento idrico con i quali si alterasse il corso naturale delle acque; tra questi interventi rientra qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti nonché le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- *l'Ente Gestore Richiedente è consapevole che l'area in questione risulta rientrare in fascia ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta*

idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà all'Ente Gestore Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere ed è a sua totale responsabilità, carico e spese ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico, ovvero la sicurezza dei luoghi nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area; Questo UT non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla. In particolare, lo stesso Ente Gestore Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna, portale Allerta Meteo Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di interrompere immediatamente ogni attività di cantiere in caso di emissione di allerta di qualunque livello - gialla, arancione o rossa provvedendo ad attivare ogni contromisura possibile di protezione civile atta a contrastare gli effetti dell'evento meteorologico in corso;

- *è ad esclusivo e totale carico dell'Ente Gestore Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando la Scrivente Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale. A tal riguardo, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica a valle della diga durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il "Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza" della Regione Emilia-Romagna ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza nonché la Direzione Tecnica di ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico, il Servizio Sistemi Ambientali - Area*

Prevenzione Ambientale Ovest di ARPAE Piacenza e la Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna, per le proprie attribuzioni in materia di tutela ambientale, relazionandosi strettamente coi suddetti Enti in merito ad ogni potenziale criticità di rispettiva competenza che dovesse insorgere durante tutta la durata dell'intervento autorizzato;

- *Quest'Agenzia regionale si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere idraulico, si rinvenivano lungo tutta l'asta di valle del torrente Arda rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine derivanti dalle operazioni di cantiere o di dilavamento dell'invaso;*

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza, quale Gestore responsabile dell'invaso di Mignano, formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.